

Art. 21 – SISTEMA DEL VERDE URBANO

1. Regolamento delle alberature in aree pubbliche e private:

- Tutti gli interventi riguardanti il suolo dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto di pregio eventualmente esistenti, nonché tutte le specie pregiate, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali;
- Per alberature di alto fusto, valutate in base all'altezza delle piante a maturità, devono intendersi:
 1. alberi di I^a grandezza, con altezza superiore a 25 m.
 2. alberi di II^a grandezza, di altezza compresa tra 15 e 25 m.
 3. alberi di III^a grandezza, di altezza inferiore a 15 m.
- L'abbattimento di alberature su aree private deve essere autorizzato dal Centro di Responsabilità Progettazione e Manutenzione Aree Verdi del Comune per le seguenti tipologie:
 1. alberi di I^a grandezza, aventi circonferenza del fusto, misurata a 100 cm dal colletto, superiore a cm 45;
 2. alberi di II^a grandezza, aventi circonferenza del fusto, misurata a cm 100 dal colletto, superiore a cm 35;
 3. alberi di III^a grandezza, aventi circonferenza del fusto, misurata a cm 100 dal colletto, superiore a cm 25;
 4. le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 20;
 5. gli alberi da frutto aventi circonferenza del fusto, misurata a cm 100 dal colletto, superiore a cm 80 e se non allevati a scopo produttivo.
- A seguito dell'abbattimento potranno essere contestualmente prescritte nuove piantumazioni come compensazione, anche in aree pubbliche limitrofe.
- In caso di interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di fabbricati, le alberature esistenti dovranno essere rilevate e indicate su apposita planimetria, riportando il loro stato fitosanitario;
- Negli interventi di manutenzione degli alberi ad alto fusto sono vietati interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, e i tagli praticati su rami aventi diametro superiore a 15 cm.
- L'abbattimento di alberature di alto fusto su suolo pubblico è consentito solo in caso di pubblica utilità, interesse pubblico o pericolo naturale. In ogni caso dovranno essere previste nuove alberature a compensazione di quelle abbattute in aree pubbliche limitrofe e comunque entro i confini della Circoscrizione.
- E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature. Qualora le essenze arboree vengano inglobate in un conglomerato nella fase di sistemazione di un marciapiede o di un'area cortilizia, la superficie scoperta attorno alla pianta non può essere inferiore ad un metro quadro.
- Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali. Le distanze delle alberature dai confini di proprietà sono regolate dall'art. 892 del Codice Civile.

2. Verde in aree pubbliche o di uso pubblico:

- Tutti i terreni di proprietà pubblica rivestono un interesse collettivo e hanno un ruolo di tutela dell'equilibrio ecologico-ambientale anche se privi di destinazione d'uso, dismessi o abbandonati. Pertanto, nella gestione di tali terreni è necessario il prioritario riconoscimento di tale interesse collettivo. Per tali terreni il Comune può promuovere convenzioni o accordi con cittadini associazioni o enti al fine di una loro utilizzazione, temporanea o permanente, a fini sociali, per il tempo libero, per attività artistiche, culturali, celebrative o ludico-sportive, per iniziative di interesse collettivo, nonché per lo svolgimento, anche a carattere privato, di attività agricole e di giardinaggio.
- Il Comune è tenuto a garantire il coinvolgimento della cittadinanza attraverso un'ampia informazione pubblica sulla destinazione e gestione di tali terreni.
- La Giunta municipale con successive deliberazioni potrà individuare le aree pubbliche o di uso pubblico sulle quali attuare progetti di uso sostenibile e partecipato del verde.
- Tali progetti potranno prevedere forme di incentivazione all'affidamento ai cittadini di aree verdi per iniziative di pubblico interesse, quali la realizzazione di orti urbani sociali, anche attraverso la formazione di convenzioni con aree in proprietà privata;
- Tali progetti potranno altresì prevedere la attuazione di iniziative di carattere socio-educativo connesse al verde urbano, quali al realizzazione di "giardini-scuola" connessi alle attrezzature scolastiche.

Art.22 – PROGETTI DI PARCO URBANO

- Il presente piano individua nella zonizzazione le aree verdi in progetto e quelle esistenti che rivestono un ruolo prioritario nella gestione del verde urbano;
- La zonizzazione individua il “Parco delle Mura” come ambito per la definizione, da parte del Comune, di un progetto strategico per il paesaggio urbano. Nelle more della predisposizione di tale progetto sono consentiti a privati, previa convenzione con il Comune e compatibilmente con le vigenti normative urbanistico-edilizie ed ambientali, usi turistico-ricettivi, di ristorazione e di servizio per gli immobili ricadenti nell’ambito del Parco se accompagnati da interventi di riqualificazione architettonica e ambientale. In particolare gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione e al risanamento delle opere edilizie esistenti sulla base delle norme urbanistiche e dei vincoli vigenti, sentita, ove necessario, la competente Soprintendenza, nonchè alla riqualificazione degli spazi pubblici e dell’assetto vegetazionale. A tal fine potranno essere presentate istanze di concessione convenzionata. Nella relativa convenzione dovranno essere espressamente stabiliti l’uso pubblico delle aree e garantita la possibilità di sviluppare con continuità, anche in fasi successive, la progressiva attuazione e fruizione del sistema Parco, in particolare consentendo la realizzazione di un percorso longitudinale ininterrotto lungo lo sviluppo delle mura. Il Comune potrà successivamente approvare un progetto complessivo per il parco delle Mura che avrà valore vincolante anche nel caso di attuazione da parte di privati.
- La zonizzazione individua il “Parco del Dorgia” come ambito di rigenerazione ambientale e di riqualificazione urbana della Piana di Migliarina. Sulla base di un progetto saranno previsti interventi di manutenzione, di riassetto vegetazionale e di sistemazione di spazi pubblici nella fascia urbana limitrofa. Nelle aree urbane limitrofe possono essere promossi Progetti di arredo urbano di cui all’art.18.